

**ALLEGATO INTEGRATIVO AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO DI PIAZZA DELLA PACE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO CALABRIA, FINANZIATI CON LE RISORSE DEL FONDO "SPORT E PERIFERIE", ISTITUITO DALL'ART. 15 DEL D.L. 185/2015 RECANTE "MISURE URGENTI PER FAVORIRE LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI NELLE PERIFERIE URBANE", CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 9 DEL 22 GENNAIO 2016.**

**R.A.014/21/PN - CIG: 865517190D - CUP: J37H21000890005.**

SPECIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE

### **Art. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto in oggetto, sulla base del progetto esecutivo posto a base di gara ai sensi dell'articolo 59, comma 1, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, le somministrazioni e le forniture necessarie per gli interventi di riqualificazione dell'Impianto Natatorio di Piazza della Pace presso il comune di Reggio Calabria, ivi comprese la mano d'opera e la fornitura di materiali e mezzi, assistenza e prestazioni complementari finalizzate alla completa esecuzione delle opere contrattualmente definite per dare il lavoro finito a regola d'arte e le attività di gestione informativa digitale.

Le opere previste sono dettagliatamente descritte negli elaborati grafici e tecnici costituenti il progetto esecutivo, redatto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 23 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. nonché agli articoli 33 e s.m.i. del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

Il progetto esecutivo posto a base di gara, è stato validato ai sensi dell'articolo 26, comma 8, del Codice, in data 25 novembre 2020.

I lavori di cui sopra dovranno essere eseguiti secondo modalità, condizioni e termini stabiliti o richiamati nel presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo a base di gara con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Le opere oggetto dell'appalto dovranno essere eseguite nel pieno rispetto del Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

L'avvio dei lavori è subordinato all'acquisizione dell'autorizzazione sismica in corso di rilascio. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dar seguito all'aggiudicazione in mancanza del perfezionamento dell'iter autorizzativo.

Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i, il presente appalto contribuisce al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP). Tale contributo è realizzato adottando, i criteri ambientali minimi (di seguito CAM), di cui al D.M. 11 ottobre 2017, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017, "Criteri Ambientali Minimi per affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici". Il Capitolato tecnico è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al predetto D.M. Decreto 11 ottobre 2017.

**SPECIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE**
**Art. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO**

L'importo complessivo dell'appalto è pari ad € 3.863.489,43+IVA, di cui € 148.670,70 non soggetti a ribasso, quali costi per l'attuazione dei piani di sicurezza e coordinamento stabiliti ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'importo a base di gara, soggetto a ribasso, è pari ad € 3.714.818,73, IVA e costi per l'attuazione dei piani di sicurezza e coordinamento esclusi

Il costo relativo alla manodopera, individuato sull'importo a base di gara, è pari a € 865'668,15. Tale importo indicato nell'elaborato "Stima Incidenza dei costi della manodopera" è stato determinato sulla base di quanto disposto dall'art 23, comma 16 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.,

I costi per la sicurezza, non soggetti al ribasso d'asta ai sensi del combinato disposto dell'art. 23, commi 15 e 16, del D.Lgs.50/16 e dei punti 4.1.4 e 4.1.5. dell'allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., saranno corrisposti all'appaltatore in relazione all'effettiva attuazione delle misure di sicurezza previste nel piano di sicurezza e di coordinamento, e verranno corrisposti in proporzione su ogni stato di avanzamento lavori.

L'appalto è finanziato con risorse a valere sul fondo "Sport e Periferie", istituito dall'art. 15 del D.L. 185/2015 recante "Misure urgenti per interventi nel territorio", convertito con modificazioni dalla legge n. 9 del 22 gennaio 2016.

**SPECIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE**
**Art. 4 – DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI**

Con riferimento ai lavori in oggetto, la distribuzione relativa alle varie categorie delle lavorazioni a corpo da realizzare, in relazione a quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 43 del D.P.R 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i., risulta riassunta nel seguente prospetto:

DESCRIZIONE	CATEGORIA	IMPORTO LAVORI	ONERI SICUREZZA	TOTALE	INCIDENZA %
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI (con accorpata OS32 con incidenza del 2,63%)	TOT OG1 classifica IV-bis o IV riclassificata	2 687 847,57 €	107 570,30 €	2 795 417,87 €	72,35%
IMPIANTI TECNOLOGICI	OG11 classifica III-bis o III riclassificata	1 026 971,16 €	41 100,40 €	1 068 071,56 €	27,65%
TOTALE		3 714 818,73 €	148 670,70 €	3 863 489,43 €	100,00%

La categoria OG11 è stata individuata, come segue:

CATEGORIA	IMPORTO	Incidenza % sul totale degli impianti
OS28 – Impianti termici e cdz (inclusi oneri per la sicurezza)	385 573,18 €	36,10%
OS3 – Impianti idr-sanitario (inclusi oneri per la sicurezza)	325 242,75 €	30,45%
OS30 – Impianti elettrici (inclusi oneri per la sicurezza)	357 255,63 €	33,45%
<b>TOTALE OG11</b> (inclusi oneri per la sicurezza)	<b>1 068 071,56 €</b>	<b>100%</b>

I lavori relativi alla categoria OG11 dovranno essere eseguiti da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

Tenuto conto che allo stato attuale non risulta possibile definire alcune opere complementari, la stazione appaltante si riserva la possibilità di imporre all'aggiudicatario l'esecuzione di eventuali lavorazioni aggiuntive preventivamente concordate con il Direttore dei Lavori ed il Progettista, affidate nei limiti del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, mediante atto di sottomissione, e se necessario verbale di concordamento dei nuovi prezzi, sottoposto alle medesime condizioni contrattuali.

In ogni caso, il corrispettivo contrattuale così rideterminato non potrà superare la soglia indicata all'articolo 35, comma 1, lett. a) del predetto Decreto legislativo.

Il sopracitato affidamento non è da intendersi compreso nella casistica indicata all'rt.106, comma 1, lett. e) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. (modifiche non sostanziali).

Le categorie SOA delle opere suddette restano le medesime dell'appalto principale.

Si precisa che gli eventuali maggiori costi che dovessero rendersi necessari all'atto della consegna del cantiere, derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle misure di contenimento dei rischi da Covid-19, trovano copertura a valere sulle somme a disposizione della Stazione Appaltante.

## SPECIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE

### **Art. 5 – DESCRIZIONE, FORMA, PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE, MODIFICHE E VARIANTI**

Ai sensi di quanto disposto dall'art.106, comma 1, lett. e) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., viene stabilita la soglia consentita per effettuare modifiche non sostanziali (ovvero che non rientrano nelle condizioni poste dal comma 4 dell'art.106) nella misura del 10% dell'importo contrattuale.

La modifica su proposta della Direzione Lavori, purché non sostanziale ai sensi dell'articolo 106, comma 4, del Codice, e sentito il progettista, dovrà essere approvata del Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione.

Nel caso in cui la Sport e salute S.p.A. esercitasse la facoltà di cui al presente articolo, l'aggiudicatario è tenuto a realizzare i lavori alle stesse condizioni previste nel contratto originario, applicando il medesimo ribasso di gara.

## SPECIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE

### **Art. 6 – INVARIABILITA' DEL PREZZO – ELENCO PREZZI**

Il contratto sarà stipulato con corrispettivo "a corpo" ai sensi dell'articolo 59, comma 5-bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e dai documenti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo siano rilevabili dagli elaborati grafici, ovvero pur specificati nella descrizione dei lavori a corpo non siano rilevabili dagli elaborati grafici. Inoltre nessun compenso è dovuto per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera.

Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti.

I prezzi unitari, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ed estranee ai lavori già previsti nonché agli eventuali lavori in economia.

Non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'art. 1664 del Codice Civile.

La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all'articolo 4, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

L'importo delle mercedi in economia verrà maggiorato del 25,00% per spese generali, uso attrezzi e utili dell'impresa. Su tale quota di maggiorazione verrà applicato il medesimo ribasso percentuale offerto in sede di gara. Fermo restando che il ribasso d'asta non può essere applicato, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della mano d'opera.

L'importo complessivo per la realizzazione dell'intera opera è stato quantificato facendo riferimento alle tariffe desunte dai seguenti prezzari:

- ✓ Prezzario Regione Calabria 2017
- ✓ Prezzario Regione Basilicata 2017

- ✓ Prezzario Regione Sicilia 2018
- ✓ Prezzario Regione Umbria 2018
- ✓ Prezzario Regione Lazio 2012
- ✓ Prezzario Dei impianti elettrici 2016
- ✓ Prezzario Dei Impianti elettrici 2017

Si è fatto ricorso ai sopra elencati prezzari qualora il prezzario della Regione Calabria risultava carente di una voce di lavorazione necessaria e altresì quando il costo risultava non congruo rispetto alle indagini di mercato.

Per le lavorazioni non presenti in detti prezzari sono state redatte specifiche voci di prezzo, analizzate sulla scorta di preventivazioni e indagini di mercato, ed indicate nell'allegato "Analisi Nuovi Prezzi".

Anche sui prezzi così determinati verrà applicato il ribasso percentuale offerto in sede di gara.

#### SPECIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE

#### **Art. 11 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE - RESPONSABILITÀ CIVILE CONTRO TERZI ("RCT") - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI D'OPERA ("RCO")**

Per i lavori in oggetto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 93 e dall'articolo 103 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., l'aggiudicatario è altresì obbligato, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del predetto Codice a costituire e consegnare, prima della stipula del contratto, polizza assicurativa C.A.R. (Constructor's All Risks) che copra la Sport e salute S.p.A.:

- (sezione A "Danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione"), dai danni materiali e diretti eventualmente subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale assicurativo richiesto pari **all'importo del contratto medesimo**;
- (sezione B "Responsabilità Civile durante l'esecuzione delle opere" - RCT), dai danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione ai lavori assicurati che si siano verificati durante l'esecuzione dei lavori stessi, per un massimale pari a € **500.000,00** unico per sinistro che potranno verificarsi durante il periodo di validità della polizza.

L'aggiudicatario è altresì obbligato a produrre una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile verso prestatori d'Opera ("RCO") per infortuni subiti dai prestatori di lavoro di cui l'Appaltatore si avvarrà durante l'esecuzione dell'appalto, con massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 per sinistro con il limite di 1.500.000,00 per persona infortunata.

In alternativa alla garanzia "RCT sezione B" della polizza CAR, e alla polizza RCO, la società aggiudicataria può dimostrare l'esistenza di una polizza di responsabilità civile verso terzi ed operai prestatori di lavoro (RCT-RCO), stipulata dall'azienda per la sua globale attività, già attivata, avente le medesime caratteristiche, e produrre un'appendice alla polizza da cui risulti la copertura per i lavori oggetto del presente appalto, conforme alle condizioni nonché ai limiti sopra riportati.

## SPECIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE

### **Art. 19 – TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

Il tempo utile, stabilito per la consegna di tutti i lavori, completamente ultimati a perfetta regola d'arte, ivi comprese eventuali opere di finitura, resta fissato in giorni **465 (quattrocentosessantacinque)** naturali consecutivi, pari a circa 16 mesi, decorrenti dal verbale di consegna dei lavori con la possibilità di eseguire interventi in giorni festivi e/o orari notturni senza incrementare l'importo dell'appalto al fine di non creare disservizi all'attività in essere.

È ammessa la sospensione dei lavori nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 18, con effetti e conseguenze disciplinati in conformità a quanto ivi previsto.

Qualora per fatto imputabile all'appaltatore, lo stesso non adempia ai propri obblighi entro il termine contrattuale, la Sport e salute SpA per ciascun giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori di quanto in oggetto, potrà applicare una penale pecuniaria nella misura stabilita dal successivo art. 35.

Inoltre, fatta salva la corresponsione delle penali e l'eventuale richiesta di risarcimento danni, Sport e salute S.p.A., nel caso di sospensione e rallentamento delle consegne lavori senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal capitolato e dal contratto e nel caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori superiore a 5 giorni, potrà inoltre risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 cod. civ., con le modalità di cui all'art. 38, con effetti e conseguenze disciplinati in conformità a quanto ivi previsto.

Per l'eventuale Bonifica Ordigni Bellici, se il CSE la riterrà necessaria, ci sarà una sospensione dei lavori della durata stabilita dallo stesso CSE. Tale sospensione non comporterà variazione di tempistiche e di costi delle lavorazioni, né nulla a pretendere da parte dell'appaltatore.

## SPECIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE

### **Art. 24 – PAGAMENTI**

L'appaltatore riceverà, in corso d'opera, pagamenti in acconto sulla base di stati di avanzamento lavori (SAL) di importo **pari ad almeno € 500.000,00**, al netto del ribasso d'asta, delle ritenute a garanzia e delle eventuali opere in economia eseguite, nei quali saranno riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino a quel momento.

A ciascun stato di avanzamento lavori (SAL), al fine di consentire che l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non sia assoggettato a ribasso, verrà detratto l'importo conseguente al ribasso offerto calcolato con la seguente formula  $[SAL * (1-IS) * R]$  (dove SAL = importo stato di avanzamento; IS = importo oneri di sicurezza/importo complessivo dei lavori; R = ribasso offerto).

Ai sensi dell'art.30, comma 5-bis, del Codice a garanzia dell'osservanza, da parte dell'appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovrà essere operata, sull'importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,50%, da utilizzare in caso di inadempienza dell'Appaltatore, salvo le maggiori responsabilità di esso.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, e dalla Determinazione Autorità Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 23 ottobre 2002, le ritenute possono essere svincolate, previa verifica di regolarità contributiva risultante dal D.U.R.C., sulla base delle risultanze del conto finale, e senza mai operare lo svincolo delle suddette ritenute con il pagamento degli acconti corrisposti in corso d'opera sull'importo netto progressivo dei lavori.



All'aggiudicatario verrà corrisposta alle condizioni e con le modalità indicate all'art.35, comma 18 del Codice, un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale. In esecuzione della novella normativa di cui all'art. 207 D.L. n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio), la predetta anticipazione potrà essere corrisposta fino al 30% dell'importo contrattuale nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

Il recupero dell'anticipazione avverrà progressivamente e in rate costanti in occasione di ciascun SAL.

Il pagamento delle fatture verrà effettuato mediante bonifico bancario presso l'Istituto indicato dall'affidatario entro **60 giorni dalla data di emissione delle relative fatture**.

Le fatture potranno essere presentate, in ogni caso, solo previo rilascio del relativo Certificato di Pagamento emesso dal Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti.

I certificati di pagamento di rate dovranno essere rilasciati dal Responsabile del Procedimento nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla data dello stato di avanzamento emesso dal Direttore dei Lavori.

Il pagamento della prima rata di acconto non potrà comunque essere effettuato se non dopo la stipula del contratto e soltanto dopo l'emissione da parte della Sport e Salute SpA, Direzione Acquisti, dell'ordine di acquisto (ODA).

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale dedicato indicato dall'Impresa aggiudicataria. Ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l'operatore economico deve impegnarsi a rispettare puntualmente quanto previsto dalle norme richiamate in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Al tal fine, l'aggiudicatario è tenuto a registrare i propri dati anagrafici, accedendo al link <https://anagraficheclientiefornitori.coni.it/login> ed inserendo il CIG collegato alla presente procedura.

In ottemperanza al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013

Il Codice Univoco Ufficio assegnato dall'I.P.A. ([www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)) a questa Stazione Appaltante, da inserire obbligatoriamente nell'elemento del tracciato della fattura elettronica denominato "Codice Destinatario", è il seguente: **UFEEXY**.

Il Codice Univoco Ufficio è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario.

Al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture, oltre al "Codice Univoco Ufficio", **si richiede obbligatoriamente** di indicare nella fattura elettronica, **ove previsto**, anche le seguenti informazioni:

- **Codice Identificativo Gara – <CIG>**
- **Codice Unico di progetto – <CUP>**
- **Numero Ordine di Acquisto – Oda**

Per quanto di proprio interesse sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it) sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 del D.L. 50/2017 e s.m.i., Sport e Salute S.p.A. rientra nell'ambito di applicazione dello split payment (scissione dei pagamenti) dell'IVA.

Pertanto, per tutte le operazioni effettuate nei confronti di Sport e Salute, le relative fatture emesse:

- dovranno riportare l'annotazione "operazione soggetta alla scissione dei pagamenti" ovvero "split payment" - "art. 17-ter D.P.R. 633/72";
- dovranno esporre l'aliquota e l'ammontare dell'IVA dovuta in fattura, la quale non sarà corrisposta al saldo fattura, ma sarà versata direttamente da Sport e Salute all'Erario.

La Sport e salute S.p.A. si riserva di non procedere al pagamento delle fatture nei seguenti casi:

- che non siano trasmesse in modalità elettronica;
- per le quali si riscontri l'incompletezza e/o l'erroneità delle informazioni richieste (es. mancanza dell'indicazione del numero di ODA, CIG e CUP relativo; non correttezza del numero di ODA/CIG/CUP, ecc.);
- per le quali si riscontri l'incoerenza tra i dati riportati nella fattura e le informazioni contenute negli altri documenti di acquisto (es. data di emissione della fattura anteriore alla data di emissione dell'ODA; indicazione di importi differenti nella fattura rispetto all'ODA; ecc.)

## SPECIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE

### **Art. 26 - ONERI VARI DELL'APPALTATORE**

L'appaltatore prima dell'offerta dovrà essersi recato sul posto dove debbano eseguirsi i lavori e prendere visione delle condizioni locali generali e particolari che possono influire sull'esecuzione degli interventi.

È obbligo dell'appaltatore accettare la consegna degli impianti sportivi e/o degli immobili in qualsiasi condizioni si trovino all'atto dell'affidamento dei lavori.

Tra gli oneri dovuti da parte dell'aggiudicatario e richiamati in via esemplificativa nell'art. 27 del capitolato speciale, si richiama particolare attenzione agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. ("*Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di normativa antimafia*") in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto in oggetto.

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del Contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui all'articolo 30, commi 1 e 2 e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 30, comma 4.



Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale dedicato costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi del comma 9-bis del medesimo art. 3, fatta salva l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui all'art 6 della medesima legge.

Nei contratti con i subappaltatori, l'impresa aggiudicataria si impegna ad inserire, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Altresì l'appaltatore sarà tenuto a dare immediata comunicazione alla Sport e salute SpA ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (eventuale subappaltatore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi dell'art. 8 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

È obbligo dell'appaltatore accettare la consegna degli impianti sportivi e/o degli immobili in qualsiasi condizioni si trovino all'atto dell'affidamento dei lavori.

**Vista la vicinanza rispetto ad altri impianti sportivi, in caso di evento sportivo relativo in particolar modo al limitrofo Stadio Granillo, l'impresa aggiudicataria dovrà, su ordine della DL e del CSE, provvedere a mettere in atto tutte le eventuali ordinanze o prescrizioni che saranno definite da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza (CPVLPS) o da parte del Gruppo Operativo di Sicurezza (GOS). L'impresa dovrà adempiere a propria cura e spese nei tempi indicati senza possibilità di aggravio dei costi per la Stazione Appaltante.**

SPECIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE

#### **Art. 32 - COLLAUDO**

I lavori in oggetto, in quanto eccedenti il milione di euro, ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., sono subordinati al collaudo.

SPECIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE

#### **Art. 35 – PENALI**

Qualora per fatto imputabile all'appaltatore, lo stesso non adempia ai propri obblighi entro il termine contrattuale, le penali da applicare, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 4, del Codice, sono stabilite dal responsabile del procedimento in misura giornaliera compresa tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) e l'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al 10% (dieci per cento) dello stesso, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Qualora il ritardo nell'esecuzione dei lavori determini una penale il cui ammontare risulti superiore al limite del 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale, il responsabile del procedimento promuove la procedura di risoluzione del contratto per grave ritardo, fatta salva la facoltà per la Sport e salute SpA di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell'eventuale maggior danno sopportato, che, comunque, non può esorbitare l'importo del Contratto, e di affidare, eventualmente, a terzi l'esecuzione dei lavori in oggetto.

L'applicazione di penali del medesimo importo giornaliero, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi;
- b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;

- c) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati

**Penali per parziale e/o totale inadempimento dell'offerta tecnica**

La Direzione dei Lavori verificherà costantemente, di concerto con il RUP, la piena osservanza degli obblighi assunti dal soggetto risultato aggiudicatario in relazione a quanto proposto in offerta tecnica, evidenziando eventuali inadempienze.

In caso di mancato rispetto di quanto proposto in offerta tecnica relativamente a ciascuno degli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (paragrafo 11.2.1 della lettera di invito, punti 1.1 – 1.2 – 1.3 – 1.4 - 1.5 - 1.6), a prescindere dal ritardo nell'esecuzione delle opere, il Direttore dei lavori ne informa il RUP che contesta l'inadempimento all'Appaltatore, lo invita a conformarsi agli obblighi contrattuali e, qualora la prestazione possa ancora essere adempiuta, applica le penali giornaliere nella misura di seguito indicata fino all'avvenuto adempimento dell'obbligazione oggetto di contestazione:

- inadempimento parziale: penale giornaliera **0,03%** dell'importo contrattuale;
- inadempimento totale: penale giornaliera **0,05 %** dell'importo contrattuale.

Qualora la prestazione oggetto di inadempimento (parziale o totale) non possa essere più adempiuta verrà applicata una penale pari al prodotto tra l'importo della penale giornaliera (per inadempimento parziale o totale) e 100 (cento) con riferimento a ciascuno degli elementi di valutazione di cui ai punti 1.1 – 1.2 – 1.3 – 1.4 - 1.5 – 1.6 dell'offerta tecnica.

Per inadempimento totale si intende la mancata messa in atto da parte dell'Appaltatore di tutte le proposte indicate in offerta tecnica per il singolo aspetto oggetto di valutazione.

Per inadempimento parziale si intende la mancata messa in atto da parte dell'Appaltatore di solo una o più proposte indicate in offerta tecnica per il singolo aspetto oggetto di valutazione.

In caso di concorso di più inadempimenti, siano essi totali e/o parziali, l'importo della penale è determinato dalla somma degli importi delle penali derivanti da ciascuna delle tipologie di inadempimento.

Qualora si verifichi un grave inadempimento relativo alla mancata effettuazione di alcune delle migliorie progettuali proposte che risultano imprescindibili per l'esecuzione dei lavori, il Direttore dei Lavori, su indicazione del RUP, assegna all'appaltatore un termine, secondo quanto previsto dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, per rimuovere l'inadempimento, trascorso infruttuosamente il quale, si procederà alla risoluzione del contratto

Si sottolinea inoltre che la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere comunque il contratto per grave inadempimento, anche nel caso in cui non si sia maturato un ritardo che comporti l'applicazione di penale superiore al 10% dell'entità dell'affidamento, quando sia riscontrabile che l'inottemperanza e il mancato rispetto degli obblighi assunti in sede di offerta economicamente più vantaggiosa e riportati in contratto, provochi un danno per la Stazione Appaltante che si vede realizzata un'opera non rispondente alle caratteristiche tecnico-funzionali e temporali promesse e pattuite



#### **Art. 40 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

L'affidamento dei lavori in oggetto avverrà mediante scambio di lettera commerciale in modalità elettronica.